

MISURE FINANZIARIE A SOSTEGNO DELLE AZIENDE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA

Decreto c.d. CURA ITALIA n. 18 del 17 marzo 2020

In allegato la sintesi delle misure messe in atto per agevolare finanziariamente le PMI colpite dall'emergenza Covid-19.

1. MISURE PER LA LIQUIDITÀ

2. MISURE PER FAMIGLIE E IMPRESE

MISURE STRAORDINARIE PER AGEVOLARE LA LIQUIDITÀ DELLE AZIENDE – DECRETO LEGGE 18/2020

In attesa della conversione in Legge, questo il contenuto del Decreto n. 18/2020 che prevede limiti alla revoca degli affidamenti bancari, la sospensione dei pagamenti di mutui e leasing e il potenziamento del Fondo di Garanzia.

- Moratoria ex lege: limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui (art. 56 - D.L. 17/3 2020, n. 18)
- Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI (Art. 49 - D.L. 17/3 2020, n. 18)
- Altre agevolazioni in corso di attivazione

Moratoria ex lege: limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui (art. 56 - D.L. 17/3 2020, n. 18)

Le PMI⁽¹⁾, con esposizioni debitorie "in bonis"⁽²⁾ al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, posso presentare alle banche e intermediari finanziari una **comunicazione** (di cui ancora non si hanno le specifiche tecniche) con un autocertificazioni⁽³⁾ in cui dichiarano di "aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19". La misura prevede che:

1. non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);

2. sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (es. finimport, finanziamenti bullet);
3. viene sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione viene dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Anche se i finanziamenti sono erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni precedenti sono realizzate senza loro preventiva autorizzazione con allungamento automatico del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento e alle condizioni originarie. Per i finanziamenti agevolati è necessaria una comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

Su richiesta del finanziatore, che deve indicare l'importo massimo garantito, viene concessa automaticamente e gratuitamente da parte del Fondo di Garanzia per le PMI una garanzia⁽⁴⁾ del 33%:

- sui maggiori utilizzi degli affidamenti a revoca (punto 1), calcolati come differenza tra gli utilizzi al 30 settembre 2020 e quelli al 18 marzo 2020;
- sui prestiti non rateali (punto 2);
- sulle singole rate e canoni sospesi (punto 3).

Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI (Art. 49 - D.L. 17/3 2020, n. 18)

Alle PMI⁽¹⁾ con sede in Italia la garanzia del Fondo, per 9 mesi (dal 17 marzo 2020 al 17 dicembre 2020), è:

- concessa gratuitamente;
- l'importo massimo garantito è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
- con una percentuale di copertura per la garanzia diretta dell'80% e per la riassicurazione del 90% dell'importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia;
- per ciascuna operazioni di finanziamento l'importo massimo garantito non può superare 1,5 milioni di euro;

- la possibilità di accedere al Fondo è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario;
- è sospesa la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).

In caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti garantiti dal Fondo, la garanzia è estesa automaticamente.

Inoltre, possono beneficiare della garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo del debito residuo.

Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo.

Inoltre, per finanziamenti erogati a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 (da dichiarare tramite autocertificazione⁽³⁾) la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e con copertura dell'80% per la garanzia diretta e del 90% in riassicurazione per finanziamenti fino a 3.000 euro e di durata massima 18 mesi meno un giorno.

Altre agevolazioni in corso di attivazione

- Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per le imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale, venduti ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari (art.5 - D.L. 17/3 2020, n. 18);
- supporto di Cassa Depositi e Prestiti per la liquidità non solo delle PMI, ma anche MID-Cap (imprese con un numero di dipendenti inferiore a 3 mila unità), grazie alla possibilità data alle banche di erogare più agevolmente

finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza. CDP, potrà supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse; mentre lo Stato, potrà concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema (art. 57 - D.L. 17/3 2020, n. 18).

- per i finanziamenti concessi da Simest, può essere richiesta una sospensione sino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente (art.58 - D.L. 17/3 2020, n. 18);
- viene istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro il “Fondo per la promozione integrata” che prevede, tra i vari interventi, un contributo a fondo perduto sino al 50% delle spese ammissibili per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese in paesi fuori dall’UE (art.72, comma 1 punto d - D.L. 17/3 2020, n. 18).

Note

(1) Secondo definizione comunitaria.

(2) Le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.

(3) Ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

(4) Utilizzando un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro.

ACCORDO PER IL CREDITO 2019 – SPECIALE MORATORIA C-VIRUS

Per supportare le imprese colpite dall’emergenza COVID-19, Confimi Industria ha sottoscritto con l’Associazione Bancaria Italiana e le altre Associazioni di categoria, un Addendum per potenziare le misure dell’Accordo per il Credito 2019.

Le PMI italiane “in bonis⁽¹⁾” potranno richiedere **fino al 31 dicembre 2020**

- la **sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale di mutui e leasing, in essere al 31 gennaio 2020;**
- **l'allungamento fino al 100% della durata residua del piano d'ammortamento dei mutui, in essere al 31 gennaio 2020;**
- **l'allungamento fino a 270 giorni delle scadenze previste per i finanziamenti a breve** (es. insoluti su crediti anticipati dalla banca...);
- l'allungamento fino a 120 delle scadenze per il credito agrario di conduzione.

Le **richieste sono valutate** dalle **banche aderenti** all'iniziativa **senza alcuna forma di automatismo**, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.

L'Addendum sottolinea l'opportunità che le **banche aderenti**:

- offrano, ove possibile, **condizioni migliorative*** rispetto a quelle previste esplicitamente dall'Accordo;
- assicurino la massima tempestività di risposta, riducendo significativamente i termini generali previsti dall'Accordo (massimo 30 giorni).

** Esempi di condizioni migliorative da accordare one to one con la banca e l'ente finanziatore*

- *la sospensione dell'intera rata;*
- *la possibilità di sospendere e allungare operazioni di imprese diverse dalle PMI (alle quali è esplicitamente riferito l'Accordo);*
- *la mancata previsione di un aumento del tasso (che secondo l'Accordo può essere previsto ma con un tetto ed esclusivamente in funzione degli eventuali maggiori costi per le banche connessi alla realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento);*
- *la possibilità di sospendere e allungare ogni tipologia di finanziamento a prescindere dal fatto che gli stessi abbiano le caratteristiche espressamente indicate nell'Accordo e di sospendere e allungare finanziamenti concessi successivamente al 31 gennaio 2020.*

La sospensione della quota capitale di rate di mutui e leasing

Le PMI italiane possono richiedere la **sospensione fino a 12 mesi** della quota capitale di finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020, anche con rate già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da meno di 90 giorni alla data di presentazione della domanda e che non hanno già ottenuto la sospensione

o l'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale. Nel caso in cui il finanziamento presenti una o più rate scadute e non pagate, il periodo di sospensione decorre a partire dalla prima rata non pagata.

Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Per le operazioni di leasing, verrà coerentemente postergato anche l'esercizio di opzione di riscatto.

Qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell'operazione.

Inoltre è stata deliberata la **conferma automatica dell'intervento del Fondo** in caso di prolungamento dei finanziamenti garantiti, pertanto sarà confermata, senza valutazione del merito di credito di PMI, la garanzia sui finanziamenti per i quali venga comunicata da banche e confidi la variazione in aumento della durata del finanziamento garantito, connessa sia alla sospensione dei finanziamenti a medio-lungo termine sia all'allungamento della durata ai sensi di quanto previsto dall'Accordo e dall'Addendum. La conferma riguarderà anche operazioni che prevedano condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'Accordo e operazioni realizzate da intermediari finanziari non aderenti all'Accordo ma con caratteristiche analoghe a quelle previste dall'Accordo e dall'Addendum.

Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell'operazione medesima fino a un massimo di 60 punti base. Fermo restando quanto sopra, alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'operazione di sospensione. Eventuali garanzie aggiuntive sono valutate ai fini di mitigare o annullare l'eventuale incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.

L'allungamento del piano d'ammortamento dei mutui

Il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito dalle parti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. La durata totale dell'operazione non può comunque superare i 20 anni per mutui ipotecari e i 10 anni per i finanziamenti chirografari).

Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario, ma l'importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria. Eventuali garanzie aggiuntive sono valutate ai fini di mitigare o annullare l'incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.

L'allungamento fino a 270 giorni delle scadenze dei finanziamenti a breve

Tra le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine rientrano le forme tecniche quali gli anticipi o lo smobilizzo in conto corrente di ricevute o effetti SBF, gli anticipi su fatture Italia e gli anticipi all'esportazione, mentre non sono compresi anticipi su contratti e su importazioni. L'allungamento della scadenza non comporta un'estensione dell'affidamento. Quindi, in particolare nel caso di anticipi fatture o Ri.Ba., rimane "utilizzato" lo spazio nel castelletto.

L'allungamento a 270 giorni rappresenta la dilazione massima in funzione della durata originaria dell'anticipazione.

L'impresa, per ogni effetto, ricevuta o fattura che intende prorogare, dovrà presentare una specifica richiesta alla propria banca. Il credito dovrà essere certo, non necessariamente giunto a scadenza ed esigibile.

Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell'operazione medesima. Eventuali garanzie aggiuntive sono valutate ai fini di mitigare o annullare l'incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.

Infine si evidenzia che ciascuna banca del territorio sta attuando misure individuali di sostegno alle imprese per i territori colpiti dall'emergenza.